

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE
IN GESTIONE A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**
(modificato con Deliberazione del CC n. 6/2021 del 12.02.2021)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto e finalità

1.1. L'Amministrazione Comunale:

- riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e della pratica delle attività motorie sportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita;
- promuove la diffusione della cultura sportiva favorendo l'attività degli enti di promozione sportiva e delle associazioni che operano senza fini di lucro;
- intende favorire lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi anche ai fini del loro migliore utilizzo;
- intende garantire a tutti i cittadini la possibilità di partecipare alle attività fisico-motorie attraverso l'uso degli impianti sportivi;
- riconosce, in particolare, la funzione sociale ed educativa dello "sport di base" in quanto momento in grado di prevenire fenomeni di devianza, di educazione alle regole ed al rispetto del prossimo, di accrescimento della qualità della vita e di miglioramento della salute dell'individuo, di inclusione sociale e di pari opportunità e per questi motivi è compito del Comune promuoverne e facilitarne la pratica.

1.2. Con il presente regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Taranto.

1.3. Gli impianti sportivi esistenti nel territorio si differenziano fra loro in ragione delle attività cui sono destinati nonché per caratteristiche, tipo e dimensione.

1.4. Ai fini del presente atto si possono distinguere tre categorie:

- Impianti senza rilevanza economica e cioè gli impianti che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili;
- Impianti aventi rilevanza economica: gli impianti atti a produrre utili.
- Impianti sportivi di base e di rilevante valenza sociale. Sono tali i seguenti impianti di proprietà comunale:
 1. Centro sportivo polivalente PAOLO VI via Cannata;
 2. Campo di calcio Talsano-Tramontone ;
 3. Campo Scuola Atletica Leggera " G. Valente " - Salinella;
 4. Palestra Ricciardi – Salinella;
 5. pattinodrono – Salinella;
 6. impianto sportivo "Atleti Azzurri" - via G.Deledda q.re Tamburi;
 7. campo da bocce – via Lago di varano – Salinella;
 8. campo "B" dello stadio comunale Erasmo Iacovone.

A tali impianti viene riconosciuta ed attribuita rilevanza pubblica e sono pertanto destinati alle dette finalità sociali.

1.5 L'utilizzo del campo "B" dello stadio comunale Erasmo Iacovone viene disciplinato così come di seguito specificato.

- L'utilizzo dell'impianto viene autorizzato dalla competente Direzione Comunale tenendo conto delle attività sportive compatibili. A tal fine la competente Direzione

LL.PP. - Patrimonio comunicherà l'elenco delle discipline sportive ospitabili nell'impianto;

- per l'utilizzo dell'impianto dovranno essere corrisposte le tariffe che saranno determinate con provvedimento della Giunta Comunale;
- l'utilizzo è consentito a tutti i soggetti aventi i requisiti di cui alla L.R. n. 33/2006, con le modifiche apportate con la Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32;
- la richiesta di utilizzo andrà presentata alla competente Direzione Comunale mediante la compilazione del modulo che a tal fine sarà reso disponibili sul sito www.comune.taranto.it;
- nella domanda i richiedenti dovranno indicare:
 1. se l'evento sportivo avverrà in presenza/assenza di pubblico con ingresso a pagamento o gratuito;
 2. modalità del servizio d'ordine che verrà effettuato;
 3. nominativo della persona che assumerà la responsabilità dell'evento, con indicazione del recapito telefonico ove immediatamente può essere reperito;
 4. attestato, in originale o in copia conforme, comprovante l'iscrizione della società alla competente Federazione sportiva/Ente di promozione sportiva;
 5. se la richiesta avrà per oggetto lo svolgimento delle partite di campionato, attestato, in originale o in copia conforme, relativo all'iscrizione della società sportiva al campionato di pertinenza per l'anno di riferimento;
 6. se la richiesta avrà per oggetto lo svolgimento di eventi in orario tale da prevedere la necessità dell'illuminazione artificiale, la tariffa da corrispondere, dovrà tenere conto di tale circostanza.
- Successivamente all'autorizzazione rilasciata dalla competente Direzione Comunale, i soggetti autorizzati dovranno far pervenire:
 1. quietanza dell'avvenuto versamento della tariffa dovuta;
 2. polizza fidejussoria a pronta escussione rilasciata da primaria società bancaria o compagnia assicurativa in favore del Civico Ente, per il risarcimento di eventuali danni causati a persone e/o alle strutture dell'impianto; il massimale della polizza sarà determinato con provvedimento della Giunta Comunale;
 3. deposito cauzionale per il rimborso di eventuali spese o per danni causati dall'inidoneo e non corretto utilizzo degli impianti e delle strutture dello stadio o per inadempienze connesse alla riconsegna dello stesso, che comunque non rientrano nella garanzia coperta dalla polizza fidejussoria. Il deposito cauzionale, il cui importo sarà determinato con provvedimento della Giunta Comunale, dovrà essere versato al Servizio Economato e sarà svincolata al termine della manifestazione qualora non si dovessero riscontrare danni e/o spese a carico del Comune.
- Saranno sempre e comunque a carico del soggetto utilizzatore le seguenti attività:
 1. in caso di utilizzo dell'illuminazione artificiale il soggetto autorizzato dovrà, a propria cura e spese, dotarsi di personale specifico per l'accensione e l'assistenza dell'impianto d'illuminazione artificiale durante l'evento;
 2. al termine di ogni manifestazione gli spogliatoi e tutti gli altri spazi e/o locali utilizzati devono essere lasciati in ordine e liberi da cose e/o suppellettili ed effetti personali;
 3. l'utilizzatore è responsabile dell'emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso all'impianto sportivo e dovrà provvedere a disciplinare e controllare gli ingressi per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, sino al completo sgombero dello stadio da parte di tutti gli spettatori. L'utilizzatore si obbliga a rispettare e a controllare che il numero delle persone, a qualsiasi titolo entrate nello stadio per assistere alle partite di calcio o altre manifestazioni sportive organizzate dalla stessa, non sia superiore a quello stabilito dalla Commissione Provinciale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.);
 4. gli oneri derivanti dai servizi di prevenzione incendi e di pronto soccorso, durante lo svolgimento degli eventi sportivi, saranno a totale carico dell'utilizzatore e dovranno essere svolti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

- Per il regolare svolgimento di manifestazioni patrocinate dal Civico Ente, per le quali non sia previsto il pagamento di biglietto d'ingresso, ovvero quando, in caso di pagamento, il ricavato sia destinato in beneficenza o per scopi umanitari, il Sindaco, acquisito il parere dell'Assessore delegato allo Sport, valuta, di volta in volta, l'opportunità di effettuare concessioni a tariffa agevolata, nella misura del 50% (cinquanta per cento), nonché la possibilità di esonerare il soggetto autorizzato dagli adempimenti previsti al precedente art. 13, punti d) ed e). Il patrocinio morale concesso dalla Civica Amministrazione non costituisce diritto alla gratuità nell'uso dell'impianto né all'esonero dagli altri adempimenti previsti dal precedente art.13. In caso di manifestazioni co-organizzate dal Comune, il Sindaco, acquisito il parere dell'Assessore delegato allo Sport, può autorizzare anche l'utilizzo gratuito dell'impianto.

ART. 2 - Definizioni

2.1. Per sport e attività motorie si intende qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o spontanea, abbia come obiettivo la formazione educativa, l'espressione o il miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e anche il conseguimento di risultati Competitivi (art. 1 L.R. n.33 del 4.12.2006 e coordinato con le modifiche apportate con la Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32).

2.2. In relazione a tali finalità si considera attività sportiva:

- L'attività agonistica e non agonistica svolta da società e associazioni sportive attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
- L'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
- L'attività sportiva per le scuole;
- L'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
- L'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.

2.3. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- Per impianto sportivo la struttura in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello, nonché attività ricreative e sociali di interesse pubblico;
- Per affidamento in gestione il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale affida a terzi la gestione di un impianto mediante apposita convenzione;
- Per canone o quote di contribuzione l'importo che il Comune riceve dal concessionario, stabilito nelle singole convenzioni;
- Per tariffe d'uso, le somme che gli utilizzatori devono versare al gestore o direttamente al Comune.

TITOLO II

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

ART.3 – Soggetti

3.1. L'uso degli impianti sportivi deve essere garantito a tutti i cittadini e deve essere garantita l'imparzialità nel permettere l'utilizzo a tutte le società e associazioni sportive non affidatarie.

3.2. I soggetti cui affidare la gestione delle strutture sportive sono individuati, in base a procedure a evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1. I bandi di gara dovranno contenere i seguenti essenziali elementi:

- canone di concessione;
- durata della concessione;

- numero massimo delle giornate annue da riservare all' accesso gratuito dell' Amministrazione Comunale per attività promosse dalla stessa o dagli Istituti Scolastici del territorio comunale;
- tariffe da applicare con riferimento agli spazi riservati alle Società, associazioni, gruppi Enti di promozione nell'ambito dell'uso pluralistico della struttura.

3.3. La gestione è affidata , in via preferenziale, giusta L. R. n. 33/2006 con le modifiche apportate con la Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32, a:

- Federazioni sportive nazionali
- Forme associate di realtà sportive
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP;
- Società e Associazioni sportive dilettantistiche aventi requisiti indicati dall'art.90 L. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi.

3.4. In via subordinata, e particolarmente nel caso in cui le procedure di selezione di cui agli articoli successivi abbiano esito infruttuoso, il Comune di Taranto può affidare la gestione delle strutture a soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 del presente articolo.

ART. 4 – Requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti

4.1. Per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi la competente Direzione per ciascuna struttura procederà a promulgare apposito bando di gara. Nella formulazione successiva delle graduatorie, si terrà conto dei seguenti requisiti e titoli in possesso dei soggetti richiedenti:

- Rispondenza dell'attività da svolgere in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso praticabili;
- Esperienza nella gestione di impianti sportivi e nell'organizzazione di manifestazioni sportive;
- Qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- Livello di attività svolta;
- Attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
- Anzianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP;
- Numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

4.2 La competente Direzione nella formulazione delle graduatorie ed ai fini dell'affidamento terrà inoltre conto di:

- Programma di gestione
- Programma degli investimenti, con particolare riferimento ai miglioramenti all'impianto sportivo.
- Canone di concessione offerto.

4.3. A ciascuno dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 saranno attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro, definiti in ciascuno dei bandi di gara per l' affidamento della gestione.

4.4 Il Responsabile della competente Direzione rilascerà la concessione in gestione all'organismo che risulterà primo in graduatoria, dopo l'espletamento della gara, ed a seguito della formale approvazione della graduatoria.

TITOLO III

CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

ART. 5 - Convenzione

5.1 Il rapporto tra L'Amministrazione Comunale ed il Concessionario viene regolato da una apposita convenzione.

5.2. In ciascuna convenzione saranno definiti dettagliatamente i seguenti elementi:

- Durata dell'affidamento;
- Indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie praticabili nella struttura;
- Oneri a carico del gestore, di norma:
 - A) Gli oneri relativi alle utenze (gas, acqua, luce, telefono);
 - B) L'ordinaria manutenzione;
 - C) L'apertura e chiusura, custodia, pulizia;
 - D) L'impegno a garantire l'uso pluralistico della struttura a Società, associazioni, gruppi, Enti di promozione che praticano le stesse attività sportive della concessionaria o comunque compatibili con l'impianto in gestione;
 - E) L'obbligo a pagare un canone da stabilirsi in sede di convenzione;
 - F) La riserva di accesso gratuito per l'Amministrazione Comunale per un definito numero di ore, nel limite massimo del 20% delle ore di potenziale utilizzo, da destinare ad attività promosse dalla stessa o dagli Istituti Scolastici del territorio; tale riserva è ridotta al 10% per gli impianti indicati al precedente art. 1.4 – impianti sportivi di base e di rilevante valenza sociale.
 - G) L'obbligo di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T.;
 - H) L'obbligo di nominare un responsabile tecnico addetto alla sicurezza, responsabile anche della applicazione e del rispetto del D.Lgs. 81/2008.

Il concessionario di impianto sportivo di base e di rilevante valenza sociale di cui all' art. 1.4, è tenuto inoltre a redigere annualmente relazione di rendicontazione in cui elenca gli obiettivi sociali perseguiti, il numero di attività svolte riservate a minori, alle scuole, al settore dell'infanzia ai giovani, agli anziani, ai soggetti segnalati dai servizi sociali, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse. A tale relazione dovrà essere allegato elenco dei soggetti beneficiari delle suddette attività, con la indicazione completa di tutti gli elementi idonei al loro riconoscimento (dati anagrafici nel caso di singoli utenti, esatta denominazione in caso di A.S.D. , ecc.).

La competente Direzione acquisirà d'ufficio corrispondente dichiarazione di effettiva partecipazione e frequenza da parte dei soggetti beneficiari delle suddette attività sociali.

- Oneri a carico del Comune di Taranto, oltre che, di norma, la straordinaria manutenzione:
 - A) Modalità di controllo da parte dell'ente proprietario di rispetto del'uso della struttura sportiva e degli impegni sottoscritti in convenzione;
 - B) Modalità di recesso del contratto o da parte del Comune o da parte dell'affidatario ovvero modalità di rescissione consensuale;
 - C) Penali in caso di inadempienze;
 - D) Tariffe d'uso.

5.3 Al Concessionario spetta:

- L'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- L'utilizzo degli spazi sportivi nel limite massimo del 30% delle ore di potenziale utilizzo; tale limite è ridotto al 20% per gli impianti indicati al precedente art. 1.4 – impianti sportivi di base e di rilevante valenza sociale.
- La gestione del bar o punto di ristoro eventualmente presente all'interno dell'impianto;
- Il pagamento di un canone per la gestione, così come specificato nel successivo art. 9;
- L'utilizzo, nel rispetto della normativa vigente, degli appositi spazi pubblicitari posti all'interno degli impianti;
- L'utilizzo dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto.

ART. 6 – Durata della concessione

6.1. La durata della concessione sarà compresa, di norma, tra 1 e 5 anni.

6.2 La durata della concessione potrà essere superiore, e fino alla durata massima di 20 (venti) anni in relazione all'importanza, anche economica, di lavori di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione, adeguamento a normative o rinnovo integrale ovvero di installazione di attrezzature stabili di rilevante entità.

6.3. L'Amministrazione Comunale potrà tener conto degli oneri sostenuti dal Concessionario e del periodo di ammortamento degli investimenti prodotti, ai fini della determinazione della durata, fermo restando che le attrezzature ed i lavori oggetto degli investimenti siano acquisiti al patrimonio comunale.

ART. 7 – Interventi di miglioria

7.1. I Concessionari possono proporre al Comune l'effettuazione sull'impianto sportivo di interventi strutturali destinati alla migliore fruibilità dello stesso, all'ampliamento della attività sportiva, alla creazione di spazi di socializzazione per la cittadinanza.

7.2. La relativa richiesta di autorizzazione, da inoltrare al Comune, deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione, a firma del legale rappresentante, che illustri gli scopi dell'intervento.

7.3 Valutata la valenza della miglioria proposta, i competenti uffici tecnici, sentita la competente Direzione, rilasciano nulla osta preventivo all'intervento. Si potrà prevedere, inoltre, la compensazione delle somme dovute dai concessionari a titolo di canone di concessione con le spese dagli stessi sostenute per interventi migliorativi degli impianti concessi.

A tal fine, il concessionario, ottenuto il nulla osta preventivo, dovrà documentare adeguatamente le effettive spese sostenute, che saranno soggette a valutazione di congruità da parte degli stessi uffici tecnici comunali, dovrà acquisire da parte degli stessi uffici tecnici e della Direzione competente l'attestazione di effettiva e conforme realizzazione degli interventi in questione ed, infine, dovrà presentare l'intera documentazione alla competente Direzione che provvederà, sussistendone le condizioni, a proporre alla Giunta Comunale la compensazione tra le spese effettivamente sostenute ed il canone dovuto.

7.4. Le opere di miglioria divengono di proprietà del Comune senza diritto a rimborso spese. In tal caso, se le stesse non sono già state oggetto di compensazione ai sensi del precedente comma 3, il termine di decorrenza del canone e/o il tempo di godimento del bene sarà fissato tenendo conto dell'impegno finanziario sostenuto dal concessionario e del valore del bene, e comunque avendo riguardo della procedura indicata al precedente comma 3.

ART. 8 – Personale adibito all' impianto

8.1. Il concessionario può utilizzare proprio personale, volontario o esterno, purché sia in regola con le normative vigenti, in merito a ciascuna posizione.

8.2. L'Amministrazione Comunale dovrà essere espressamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità, in ordine ad eventuali spese ordinarie, straordinarie o assicurative dovute nei confronti del personale.

TITOLO IV

CANONI E APPLICAZIONE TARIFFE D'USO

ART. 9 – Canoni

9.1. Il canone è stabilito tenendo presente le condizioni dei singoli impianti, i costi di gestione e le tipologie di utilizzo da parte degli utenti, e viene determinato dalla competente Direzione Patrimonio secondo la normativa vigente.

9.2. Per la determinazione finale del canone di concessione degli impianti sportivi di base e di rilevante valenza sociale indicati all' art. 1.4 del presente Regolamento, si applicano, nella misura massima, le agevolazioni previste dal vigente Regolamento della Gestione ed Alienazione del Patrimonio Immobiliare, approvato con deliberazione del C.C. n. 107 del 30/09/2008 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione del C.C. n. 61 del 19/07/2011.

Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano esclusivamente nel caso in cui la procedura di selezione di cui all' art. 4 si sia conclusa con l'individuazione di un soggetto affidatario in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.3. Le agevolazioni, invece, non si applicheranno a soggetti diversi, individuati ai sensi di quanto previsto dall' art. 3.4.

9.3. Il Concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione che potrà essere oggetto di verifica da parte dei competenti uffici comunali.

ART. 10 – Applicazione tariffe d'uso

10.1. Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe definite dal Comune in sede di convenzione, solo ed esclusivamente con riferimento agli spazi riservati alle Società, associazioni, gruppi Enti di promozione nell'ambito dell'uso pluralistico della struttura.

10.2. Le tariffe vengono aggiornate annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT, con provvedimento emanato dalla competente Direzione.

10.3. Il Concessionario, per l'utilizzo degli spazi riservati alla propria competenza, determina di norma liberamente tariffe e prezzi di accesso, astenendosi però da qualsiasi genere di discriminazione e dandone opportuna comunicazione al Comune.

10.4. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto le tariffe d'uso determinate dal Comune e quelle di propria competenza.

10.5. Il Concessionario di impianto di base e di rilevante valenza sociale, di cui all' art. 1.4 del presente Regolamento, è tenuto all' applicazione delle tariffe agevolate, determinate dal Comune ed inserite nella convenzione, solo ed esclusivamente per l'utilizzo da parte dei soggetti indicati al precedente art.3.3 del presente Regolamento, nonché per le attività oggetto di relazione annuale ai sensi del precedente art. 5.2. I soggetti utilizzatori, da parte loro dovranno impegnarsi con il concessionario a richiedere ai propri organizzati contributi complessivamente non superiori ai costi dell' attività. Il rispetto di tali clausole farà parte della relazione annuale di cui all' art. 5.2.

NORMA FINALE

Il presente Regolamento entra in vigore ad ottenuta esecutività del provvedimento di approvazione.